Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 214

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 29 agosto 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 6 *giugno* 1966
registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1966
registro n. 44 *Esercito, foglio n.* 192

E' sanzionata la concessione della seguente decorazione al valor militare già conferita «sul campo» dalle autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

ESPOSITO Costantino, nato a Rende (Cosenza) il 20 ottobre 1914, artigliere 16° Raggruppamento artiglieria. — Guardafili, si offriva spontaneamente per riparare una linea telefonica sotto intenso e preciso fuoco nemico, dando prova di esemplare ardimento e sprezzo del pericolo. — Akarit, 6 aprile 1943.

(6637)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1966, n. 664.

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per la definizione delle controversie considerate all'art. 4 della V parte della Convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, concluso a Francoforte s/M il 20 dicembre 1964.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, concernente l'esecuzione del Trattato di Pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, n. 841, concernente l'esecuzione dei capitoli V e X della Convenzione sul regolamento delle questioni derivanti dalla guerra e dall'occupazione della Repubblica Federale di Germania, firmata a Bonn il 26 maggio 1952, nonchè della Carta della Commissione arbitrale sui beni, diritti ed interessi in Germania, annessa alla Convenzione medesima;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania, con annessi Scambi di Note, concluso a Francoforte s/M il 20 dicembre 1964, per la definizione delle controversie considerate all'art. 4 della V parte della Convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, firmata il 26 maggio 1952.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo ed agli Scambi di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità al disposto dell'art. VI dell'Accordo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1966
Atti del Governo, registro n. 204, *foglio n.* 92. — VILLA

Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federale di Germania per la definizione delle controversie considerate all'art. 4 della V parte della Convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione.

Il Governo della Repubblica Italiana rappresentato dal prof. Gaetano Stammati, direttore generale del Tesoro

e

il Governo della Repubblica Federale di Germania rappresentato dal dott. Ernst Féaux de la Croix, direttore Ministeriale al Ministero Federale delle Finanze

hanno convenuto di por fine alle controversie sorte per le questioni derivanti dall'art. 4 della V parte della Convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione e conseguentemente di eliminare, con la presente transazione, i procedimenti iniziati, in base alla predetta norma, dal Governo Italiano avanti la Commissione arbitrale per beni, diritti ed interessi o da persone fisiche e giuridiche avanti il Tribunale di Bonn.

I.

a) Il Governo della Repubblica Federale versa al Governo della Repubblica Italiana a titolo di regolamentazione globale e forfetaria delle domande del Governo Italiano pendenti avanti la Commissione arbitrale, ivi compreso il procedimento n. 34, e di quelle di privati italiani pendenti avanti il Tribunale di Bonn l'importo di 30 milioni di DM (trenta milioni di DM);

b) Tale somma sarà versata alla Banca d'Italia a Roma in un conto intestato al Ministero del Tesoro come segue:

10 milioni di DM un mese dopo l'entrata in vigore del presente Accordo;

5 milioni di DM un anno dopo l'entrata in vigore del presente Accordo;

15 milioni di DM due anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo;

c) I pagamenti già effettuati dal Governo della Repubblica Federale per alcuni procedimenti introdotti avanti la Commissione arbitrale sono da considerarsi definitivi e non implicano una modifica dell'importo considerato nella presente transazione.

II.

a) Il Governo Italiano s'impegna a far sì che i procedimenti iniziati avanti il Tribunale di Bonn vengano ritirati entro due mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo;

b) I Governi interessati comunicheranno alla Commissione arbitrale, tramite i loro rappresentanti presso detta Commissione, che le pretese oggetto di tutti i procedimenti pendenti sono state regolate transattivamente e, quindi, le notificheranno il ritiro, di comune accordo, delle domande relative.

III.

Le spese sostenute avanti la Commissione arbitrale resteranno a carico del Governo che le ha effettuate.

Per i procedimenti pendenti avanti il Tribunale di Bonn gli attori potranno richiedere la restituzione degli anticipi per spese giudiziarie non utilizzati.

Le eventuali spese extragiudiziali rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute.

IV.

Il Governo della Repubblica Federale prende atto che:

a) Il Governo della Repubblica Italiana ripartirà la somma versata dal Governo della Repubblica Federale fra tutti i titolari delle domande di indennizzo di cui al precedente art. 1 *a*) secondo i criteri e le modalità che esso riterrà più idonei, previa detrazione delle spese giudiziali ed extragiudiziali direttamente ed indirettamente sostenute dal Governo Italiano;

b) saranno esclusi dall'indennizzo di cui al precedente comma i titolari di diritti sui beni per i quali sia già stato corrisposto un indennizzo ai sensi delle leggi vigenti in Italia per i danni di guerra od in esecuzione del Trattato di Pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate o per i quali comunque sia stato effettuato un pagamento.

V.

Il Governo della Repubblica Italiana terrà indenne la Repubblica Federale da ogni pretesa che potesse essere in avvenire avanzata dagli attori dei procedimenti pendenti avanti il Tribunale di Bonn e da persone fisiche o giuridiche interessate ai procedimenti avanti la Commissione arbitrale.

VI.

Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo che il Governo della Repubblica Italiana avrà comunicato al Governo della Repubblica Federale che sono stati effettuati gli adempimenti previsti all'uopo dall'ordinamento italiano.

VII.

Il testo italiano ed il testo tedesco del presente Accordo, redatti in due originali, fanno ugualmente fede.

Francoforte sul Meno, 20 dicembre 1964

Per il Governo della Repubblica Italiana
GAETANO STAMMATI

Per il Governo della Repubblica Federale di Germania
DR. ERNST FÉAUX DE LA CROIX

Der Vorsitzende
der Deutschen Delegation

Frankfurt/Main, den 20. Dezember 1964

Herr Vorsitzender!

Wir sind heute übereingekommen, die aus Artikel 4 des V. Teiles des Vertrages zur Regelung aus Krieg und Besatzung entstandener Fragen herrührenden Meinungsverschiedenheiten zu beenden und demgemäß die auf Grund der genannten Bestimmung von der italienischen Regierung bei der Schiedskommission für Güter, Rechte und Interessen und von natürlichen oder juristischen Personen bei dem Landgericht Bonn anhängig gemachten Verfahren durch einen Vergleich zu bereinigen.

Während der Verhandlungen zur Erreichung des in Frage stehenden Vergleiches habe ich Ihnen erklärt, daß meine Regierung vergleichsweise nur dann 30 Mio DM aufwenden könne, sofern es gelingt, Kaufverträge

uber insgesamt 3,7 Mio t englische und australische Kohle im Laufe von 5 Jahren im Rahmen des Devisenausgleichsabkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Großbritannien mit Italien abzuschließen.

Die Regierung der Italienischen Republik hat sich darum bemüht, daß die Firmen Finsider und Enel, die Gesellschaften mit staatlicher Beteiligung sind, die vorstehend aufgeführte Menge Kohle kaufen. Ich bitte Sie daher, mir Ihr Einverständnis zu folgenden Bedingungen mitteilen zu wollen, von denen das Inkrafttreten des heute unterzeichneten Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Italienischen Republik abhängt:

a) daß vorab die Verträge zwischen Finsider bzw. Enel und dem National Coal Board über die innerhalb von 5 Jahren auszuführende Lieferung von insgesamt 3,7 Mio t unterzeichnet sind;

b) daß das Bundesministerium der Finanzen von der britischen Regierung eine Erklärung erhält, in der bescheinigt wird, daß die vorbezeichneten Kohlelieferungsverträge für das Devisenausgleichsabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Großbritannien angerechnet werden. Dies wird der italienischen Regierung unverzüglich angezeigt.

Genehmigen Sie, Herr Vorsitzender, den Ausdruck meiner vorzüglichsten Hochachtung.

Dr. ERNST FÉAUX DE LA CROIX

An den Herrn Vorsitzenden der
Italienischen Delegation. — 6 FRANKFURT/MAIN

Il Presidente
della Delegazione Italiana

Francoforte sul Meno, 20 dicembre 1964

Signor Presidente,

ho ricevuto oggi la Sua lettera del seguente tenore:

« Abbiamo oggi convenuto di por fine alle controversie derivanti dall'art. 4 della V Parte della Convenzione per il Regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione e conseguentemente di comporre in via transattiva le domande avanzate, a norma della citata disposizione, dal Governo Italiano presso la Commissione arbitrale per beni, diritti e interessi e da persone fisiche o giuridiche presso il Tribunale di Bonn.

Nel corso delle trattative per il raggiungimento della transazione in parola, Le ho dichiarato che il mio Governo avrebbe potuto corrispondere la somma di 30 milioni di DM solo se fosse stato possibile concludere contratti di vendita all'Italia per complessive 3,7 milioni di tonnellate di carbone inglese e australiano nel corso di cinque anni, ciò nel quadro dell'Accordo di compensazione valutaria tra la Repubblica Federale di Germania e la Gran Bretagna.

Il Governo della Repubblica Italiana si è adoprato perchè le Società a partecipazione statale Finsider ed Enel acquistassero il quantitativo di carbone sopraspecificato. Le chiedo, pertanto, di comunicarmi il Suo accordo sulle seguenti condizioni, alle quali è subordinata l'entrata in vigore dell'Accordo fra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Italiana, firmato in data odierna:

a) che siano preventivamente firmati contratti fra la Finsider e l'Enel e il National Coal Board per la fornitura nel corso di cinque anni di carbone per un totale di 3,7 milioni di tonnellate;

b) che il Ministero federale delle finanze riceva una dichiarazione del Governo Britannico attestante che i sopracitati contratti di fornitura di carbone vengono computati nell'Accordo di compensazione valutaria fra la Repubblica federale di Germania e la Gran Bretagna. Ciò verrà immediatamente notificato al Governo Italiano ».

Le confermo il mio accordo sul contenuto della lettera di cui sopra e La prego gradire, signor Presidente, l'espressione della mia più alta considerazione.

GAETANO STAMMATI

Al Presidente della Delegazione Germanica
FRANCOFORTE S/MENO

Der Vorsitzende
der Deutschen Delegation

Frankfurt/Main, den 20. Dezember 1964

Herr Vorsitzender!

Wir haben heute einen Vergleich zur Regelung der Ansprüche geschlossen, die die italienische Regierung bei der Schiedskommission für Güter, Rechte und Interessen geltend gemacht hat. Ich habe Ihnen bei dieser Gelegenheit erklärt, daß die Bundesregierung im Verfolg des Abschlusses dieses Abkommens bestrebt war, zu erreichen, daß italienischerseits Kohlen im Werte von etwa 250 Mio DM in Großbritannien bezogen würden, so daß ein Betrag in dieser Höhe auf das deutsch-britische Devisenausgleichsabkommen angerechnet werden könne. Durch das heute unterzeichnete Abkommen ist dieses Zeil leider nicht erreicht worden.

Unter diesen Umständen wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie erklären wollten, daß die italienische Regierung den italienischen Unternehmern Erleichterungen gewähren wird, die bereit sind, Wirtschaftsgüter in einem Wert von weiteren 70 Mio DM aus Großbritannien zu beziehen, so daß auch der Wert dieser Lieferungen auf das vorstehend aufgeführte deutsch-britische Abkommen angerechnet werden kann.

Genehmigen Sie, Herr Vorsitzender, den Ausdruck meiner vorzüglichsten Hochachtung.

Dr. ERNST FÉAUX DE LA CROIX

An den Herrn Vorsitzenden der
Italienischen Delegation. — 6 FRANKFURT/MAIN

Il Presidente
della Delegazione Italiana

Francoforte sul Meno, 20 dicembre 1964

Signor Presidente,

ho ricevuto oggi la Sua lettera del seguente tenore:

« Abbiamo oggi concluso una transazione per la liquidazione delle pretese fatte valere dal Governo Italiano presso la Commissione arbitrale per beni, diritti e interessi. Le ho dichiarato in tale occasione che il Governo

della Repubblica Federale, nel perseguire la conclusione di tale Accordo, mirava ad ottenere che un quantitativo di carbone per un valore di DM 250 milioni circa venisse acquistato da parte italiana in Gran Bretagna, consentendo così che tale importo fosse imputato all'Accordo tedesco-britannico per il conguaglio valutario. L'obiettivo non è stato, purtroppo, raggiunto con l'Accordo oggi firmato.

In dipendenza di ciò Le sarei molto grato ove Ella volesse dichiarare che il Governo Italiano agevolerà operatori italiani che siano disposti a ritirare dalla Gran Bretagna beni economici per un valore di ulteriori 70 milioni di marchi, in modo che anche il valore di tali forniture possa essere imputato al suddetto Accordo tedesco-britannico ».

Le confermo il mio accordo sul contenuto della lettera di cui sopra e La prego gradire, signor Presidente, l'espressione della mia più alta considerazione.

GAETANO STAMMATI

Al Presidente della Delegazione Germanica
FRANCOFORTE S/MENO

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1966.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione della analoga in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita presentata dalla Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma:

Tariffa 5 A - relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo (sostituisce la analoga approvata con decreto ministeriale 5 novembre 1960).

Roma, addì 12 agosto 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(6641)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1966.

Nomina degli esperti nel ramo amministrativo ed assistenziale nei Consigli di amministrazione delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani e, in particolare, l'art. 11 della legge medesima, nel testo modificato dall'art. 3 della legge 9 febbraio 1966, n. 27;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina dello esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale in seno ai Consigli di amministrazione delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, in corso di rinnovo per scadenza del mandato;

Viste le proposte fatte dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani;

Decreta:

Per ciascuna delle sottoelencate Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani è nominato, in seno al Consiglio di amministrazione, il membro esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale nella persona di seguito indicata per ognuna di esse:

1) Cassa mutua provinciale di Ancona: dott. Ildo Barbadoro;

2) Cassa mutua provinciale di Arezzo: geom. Enzo Tenti;

3) Cassa mutua provinciale di Asti: cav. Alvaro Mattioli;

4) Cassa mutua provinciale di Belluno: cav. Antonio Battocchio;

5) Cassa mutua provinciale di Benevento: dottor Giovanni Latino;

6) Cassa mutua provinciale di Bolzano: comm. dottor Mario Ricci;

7) Cassa mutua provinciale di Brescia: rag Pietro Ducoli;

8) Cassa mutua provinciale di Catanzaro: dottor Rocco Musumeci;

9) Cassa mutua provinciale di Cosenza: dott. Luigi Francesco Stella;

10) Cassa mutua provinciale di Cremona: avv. Luigi Cotticelli;

11) Cassa mutua provinciale di Cuneo: cav. uff. Giovanni Battista Perlo;

12) Cassa mutua provinciale di Genova: dott. Luigi Giuseppe Passadore;

13) Cassa mutua provinciale di Gorizia: cav. uff. ragioniere Mariano Peternel;

14) Cassa mutua provinciale di Livorno: Natale Bandinelli;

15) Cassa mutua provinciale di Napoli: avv. Andrea Monda;

16) Cassa mutua provinciale di Parma: rag. Renzo Parenti;

17) Cassa mutua provinciale di Pesaro: rag. Ivo Vasini;

18) Cassa mutua provinciale di Siracusa: Salvatore Rosana;

19) Cassa mutua provinciale di Sondrio: rag. Lodovico Lino Coiatelli;

20) Cassa mutua provinciale di Trento: dott. Mario Vittorio Cantaloni;

21) Cassa mutua provinciale di Udine: dott. ingegnere Sergio Piuzzo;

22) Cassa mutua provinciale di Varese: Ferdinando Bernasconi;

23) Cassa mutua provinciale di Vicenza: avv. Corrado Pagello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 agosto 1966

Il Ministro: Bosco

(6676)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1966.

Nomina degli esperti nel ramo amministrativo ed assistenziale nei Consigli di amministrazione delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani e, in particolare, l'art. 11 della legge medesima, nel testo modificato dall'art. 3 della legge 9 febbraio 1966, n. 27;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina dello esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale in seno ai Consigli di amministrazione delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, in corso di rinnovo per scadenza del mandato;

Viste le proposte fatte dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani;

Decreta:

Per ciascuna delle sottoelencate Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani è nominato, in seno al Consiglio di amministrazione, il membro esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale nella persona di seguito indicata per ognuna di esse:

1) Cassa mutua provinciale di Agrigento: geometra Francesco Marchetta;

2) Cassa mutua provinciale di Alessandria: Vitaliano Corsi;

3) Cassa mutua provinciale di Aosta: Riccardo Savoye;

4) Cassa mutua provinciale di Ascoli Piceno: ragioniere Ugo De Santis;

5) Cassa mutua provinciale di Avellino: rag. Salvatore Raviele;

6) Cassa mutua provinciale di Bari: avv. Aldo Amendola;

7) Cassa mutua provinciale di Bergamo: dott. ragioniere Anania Cesareni;

8) Cassa mutua provinciale di Bologna: dott. Carlo Pellacani;

9) Cassa mutua provinciale di Brindisi: prof. dottor Silvestro Rosselli;

10) Cassa mutua provinciale di Cagliari: dott. Luigi Santoni;

11) Cassa mutua provinciale di Caltanissetta: avvocato Alessandro Tramontana;

12) Cassa mutua provinciale di Catania: rag. Giuseppe Settetrombe;

13) Cassa mutua provinciale di Chieti: dott. Mario Pennetta;

14) Cassa mutua provinciale di Enna: dott. Luigi Curcio;

15) Cassa mutua provinciale di Foggia: dott. Vincenzo Cordella;

16) Cassa mutua provinciale di Forlì: Rino Vicini;

17) Cassa mutua provinciale di Frosinone: Vincenzo Falconi;

18) Cassa mutua provinciale di Grosseto: dott. Mario Meschini;

19) Cassa mutua provinciale di Latina: Giuseppe Ulgiati;

20) Cassa mutua provinciale di Lucca: Alessandro Piercecchi;

21) Cassa mutua provinciale di Mantova: avv. Ciro Golinelli;

22) Cassa mutua provinciale di Massa Carrara: Leonardo Di Mucci;

23) Cassa mutua provinciale di Matera: dott. Carmine Francesco Salerno;

24) Cassa mutua provinciale di Messina: dott. Giovanni Tortorici;

25) Cassa mutua provinciale di Modena: Arrigo Boccolari Segolini;

26) Cassa mutua provinciale di Nuoro: dott. Giovanni Terzitta;

27) Cassa mutua provinciale di Padova: dott. Enzo Barbieri;

28) Cassa mutua provinciale di Palermo: dott. Francesco Cammarata;

29) Cassa mutua provinciale di Pavia: cav. Giacomo Blangetti;

30) Cassa mutua provinciale di Perugia: dott. Gustavo Dominici;

31) Cassa mutua provinciale di Pistoia: Antonio Bazzigalupi;

32) Cassa mutua provinciale di Potenza: cav. Antonio Marotta;

33) Cassa mutua provinciale di Ragusa: dott. Angelo Iacono;

34) Cassa mutua provinciale di Ravenna: geom. Eugenio Vistoli;

35) Cassa mutua provinciale di Reggio Emilia: dottor Giovanni Bertozzi;

36) Cassa mutua provinciale di Roma: dott. Francesco Morando;

37) Cassa mutua provinciale di Rovigo: Gino Mazzolaio;

38) Cassa mutua provinciale di Savona: dott. Gennaro Torre;

39) Cassa mutua provinciale di Taranto: rag. Paolo Sala;

40) Cassa mutua provinciale di Torino: dott. Mario Vasconi;

41) Cassa mutua provinciale di Terni: dott. Giuseppe Giannitto;

42) Cassa mutua provinciale di Treviso: dott. Sergio Innocenti;

43) Cassa mutua provinciale di Trieste: dott. Silvio Alesani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 agosto 1966

Il Ministro: Bosco

(6677)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di polveri infumi denominate « Norma R. I. per armi corte da fuoco » e « Norma 203 per carabine da caccia ».

Le polveri infumi denominate « Norma R. I. per armi corte da fuoco » e « Norma 203 per carabine da caccia » fabbricate dalla ditta A. B. Norma Projektilfabrik di Amotfors (Svezia) sono riconosciute, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed iscritte alla categoria 1ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(6610)

MINISTERO DELL'TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 10.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 Mod. 241 D.P. — Data: 9 settembre 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Avellino — Intestazione: Di Benetto Angelina, nata ad Atripalda il 3 ottobre 1916 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 51.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 10 agosto 1966

Il direttore generale: GAGLIARDO

(6558)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Unione cooperativa Progresso », con sede in Bondeno (Ferrara).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 agosto 1966, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Unione cooperativa Progresso », con sede in Bondeno (Ferrara), composto dei signori:

Bedetti prof. Gino, presidente;
Indelli avv. Giuseppe e Nascè rag. Alberto, membri.

(6616)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa agricola A.C.L.I. Achille Grandi, con sede in Eboli (Salerno).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 agosto 1966, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della Società cooperativa agricola A.C.L.I. Achille Grandi, con sede in Eboli (Salerno) costituita in data 5 dicembre 1948 per atto del notaio dott. Giustino Sisto ed è stato nominato un commissario governativo, per un periodo di sei mesi, nella persona del dott. De Vivo Salvatore.

(6645)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Polis » con sede in Venezia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 agosto 1966 la Società cooperativa edilizia « Polis », con sede in Venezia costituita per rogito Marelli in data 14 dicembre 1960, repertorio 2537, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

(6646)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Teano (Caserta)

Con decreto ministeriale 18 agosto 1966, n. 2258, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Teano (Caserta), approvato con decreto ministeriale 6 febbraio 1961, è stato prorogato fino al 6 febbraio 1971.

(6647)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla Cassa rurale ed artigiana di Capena, Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Capena (Roma), in liquidazione coatta, a cedere le proprie attività e passività alla Cassa di risparmio di Roma, ente morale con sede in Roma, e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio degli sportelli dell'azienda ceduta in Capena, Civitella S. Paolo e Ponzano (Roma).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 20 aprile 1966 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Capena, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Capena (Roma) e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VIII, capo III del su menzionato regio decreto-legge;

Vista la deliberazione adottata dal commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Capena in data 27 maggio 1966, volta alla cessione delle attività e passività aziendali alla Cassa di risparmio di Roma, ente morale con sede in Roma;

Vista la deliberazione in pari data del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Roma, con la quale la stessa si è resa cessionaria delle attività e passività della predetta Cassa rurale;

Ritenuta l'opportunità, allo scopo di agevolare la chiusura della liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Capena, e nell'interesse dei creditori, di autorizzare la stessa a cedere le proprie attività e passività alla suddetta Cassa di risparmio;

Dispone:

1. — La Cassa rurale ed artigiana di Capena, Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Capena (Roma), in liquidazione coatta è autorizzata a cedere le proprie attività e passività alla Cassa di risparmio di Roma, ente morale con sede in Roma, in conformità della scrittura privata autenticata all'uopo stipulata fra i legali rappresentanti degli Enti interessati il 4 agosto 1966, registrata il 5 agosto 1966 al 1° Ufficio registro - Atti privati di Roma, sotto il n. 19747;

2. — La Cassa di risparmio di Roma è autorizzata a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli bancari dell'azienda ceduta sulle piazze di Capena, Civitella San Paolo e Ponzano, tutte ubicate in provincia di Roma.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 agosto 1966

Il Governatore: CARLI

(6728)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a otto posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina Militare;

Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le norme e i programmi per il reclutamento nel Corpo delle Capitanerie di Porto;

Visto il decreto Presidenziale 18 giugno 1949, n. 674, concernente la sostituzione della tabella annessa al regio decreto 24 ottobre 1942, n. 1466, circa il programma dell'esame di concorso a sottotenente di Porto;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386 concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali della Marina e successive modificazioni;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368 concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 946, concernente le modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto e sull'avanzamento dei tenenti del ruolo normale del corpo di commissariato militare marittimo;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, concernente il riordinamento dei ruoli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina Militare.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a otto posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile con avviso personale ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso: i laureati degli istituti superiori navali, delle scuole superiori di commercio ed istituti equiparati, o laureati in ingegneria, matematica, fisica, giurisprudenza, scienze politiche o sociali, od in altre facoltà riconosciute equipollenti.

I candidati non devono aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione, l'età di 28 anni.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottotipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus monoculare = 4/10;
visus binoculare = 10/10.

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D e l'ipermetropia non superiore a 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D e a 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudoisocromatiche deve essere assolutamente normale e così pure dev'essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

Il limite di età, stabilito nel precedente articolo 2, è elevato, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze Armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

2) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

3) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

4) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

5) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite di età, stabilito nel precedente articolo 2, è elevato inoltre: a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 secondo l'allegato schema, firmata dal concorrente, dovrà pervenire al Ministero della Difesa Direzione Generale degli Ufficiali e dei Servizi Militari e Scientifici (Marina) Divisione Stato Giuridico entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda indirizzata al Ministero della Difesa (Maripers Stato Giuridico), oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) titolo di studio specificando l'esatta menzione della data nonchè dell'Istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale si desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni;

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal Segretario Comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello Ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 400 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la Difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la Marina mercantile, e sarà composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale di porto;

membri: un colonnello di porto o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale di porto, con la carica di vice-presidente;

un ufficiale superiore del Corpo di Stato Maggiore e un ufficiale superiore del Corpo delle Capitanerie di Porto;

segretario: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della Difesa (Marina) con la qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere saranno aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione nè consultare libri e manoscritti salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle tesi da esso estratte a sorte.

La Commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della Difesa - Direzione Generale degli Ufficiali e dei Servizi Militari e Scientifici (Marina) - Divisione Stato Giuridico - nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'Albo della Sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana ;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno, chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto subito dopo tale nomina.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali), copia del foglio matricolare o estratto matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 4, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 400, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai ter-

ritori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 400 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e della zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

g) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400.

h) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quello della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo, o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare, con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a tenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati tenenti nel ruolo normale di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico presso le Capitanerie di porto per la complessiva durata di dodici mesi.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste alle Capitanerie di porto, ovvero al Ministero della Difesa - (Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici (Marina) - Divisione stato giuridico) o al Ministero della Marina mercantile (Ispettorato generale delle Capitanerie di porto).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 luglio 1966

Il Ministro per la difesa
TREMELLONI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Registrato alla Corte dei conti addì 2 agosto 1966
Registro n. 35 Difesa-Marina, foglio n. 228. — MANAI

Programma dell'esame di concorso a tenente di porto
(*D.P.* 18 *luglio* 1948, *n.* 674 - Gazzetta Ufficiale 1° *ottobre* 1949)

Numero d'ordine	MATERIA DI ESAME	Numero delle tesi da estrarre	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficente d'importanza
	Prove scritte			
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima	—	otto ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto costituzionale o amministrativo .	—	otto ore	3
3	Svolgimento di un tema in lingua francese o inglese o tedesca o in altra lingua, come specificato nella nota *A*	—	otto ore	2
	Prove orali (1)			
1	Diritto della navigazione: parte marittima	2	—	3
2	Diritto internazionale marittimo .	2	—	2
3	Diritto amministrativo	2	—	2
4	Diritto costituzionale	2	—	2
5	Diritto e procedura civile	2	—	2
6	Diritto e procedura penale . . .	2	—	2
7	Economia politica e statistica .	2	—	2
8	Geografia	2	—	2
9	Lingua straniera (2)	—	—	2

(1) La Commissione ha facoltà di interrogare i candidati anche sui temi svolti per iscritto.

(2) I candidati dovranno parlare correttamente, pronunciare bene e tradurre a vista.

Nota A. — I candidati, oltre l'esame obbligatorio di una delle tre lingue indicate, possono sostenere anche la prova su una o su tutte e due le altre lingue straniere. In tal caso, se la lingua facoltativa, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, al punto medio degli esami espresso in ventesimi si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti fino ad un punto intero a seconda del grado di perfezione dimostrato nella conoscenza della lingua; per altra lingua in più l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

I candidati nella domanda di ammissione al concorso possono chiedere di sostenere la prova facoltativa di lingue estere diverse da quelle sopra indicate.

Qualora la domanda sia accolta la valutazione dell'esame relativo è fatta con gli stessi criteri suaccennati.

E' ammesso l'uso del vocabolario.

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
(*Parte marittima*)

Tesi 1ª — Amministrazione della navigazione marittima - Della attività amministrativa della polizia e dei servizi nei porti - Demanio marittimo: concessione e occupazioni - Personale marittimo.

Tesi 2ª — La nave: costruzione, proprietà, individuazione e nazionalità - Iscrizione delle navi e galleggianti - Cancellazioni di navi dalle matricole e dai registri.

Tesi 3ª — Impresa di navigazione - L'armatore, il raccomandatario, il capitano e l'equipaggio - Del contratto di arruolamento.

Tesi 4ª — Navigabilità della nave - Documenti di bordo - Partenza ed arrivo delle navi - Polizia di bordo - Atti di stato civile sulle navi.

Tesi 5ª — Del trasporto delle persone e delle cose - Il contratto di noleggio - Stallie e controstallie - Polizze di carico e di ricevuta per l'imbarco - Ordini di consegna.

Tesi 6ª — Delle avarie: contribuzioni e liquidazioni - Della responsabilità per urto di navi - Assistenza e salvataggio - Ricuperi e ritrovamenti.

Tesi 7ª — Delle assicurazioni marittime - Rischi assicurati - Il sinistro - Il risarcimento: azione di avaria e azione di abbandono.

Tesi 8ª — Dei privilegi in genere e dell'ipoteca navale.

Tesi 9ª — Del pilotaggio marittimo - Del rimorchio - La pesca marittima - Il lavoro portuale.

Tesi 10ª — Cause marittime - Procedimenti innanzi i comandanti di porto per sinistri marittimi e per controversie di lavoro - Delle esecuzioni forzate sulle navi e sui galleggianti - Procedimenti cautelari.

Tesi 11ª — Reati marittimi - Cenni sui delitti marittimi e sulle contravvenzioni marittime - Disposizioni processuali - Potere disciplinare sul personale marittimo, sui passeggeri imbarcati e sul personale dei porti - Pene disciplinari.

DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1ª — Concetti generali del diritto internazionale - Storia e fonti del diritto internazionale in genere e del diritto internazionale marittimo in particolare - Codificazione e unificazione del diritto marittimo.

Tesi 2ª — Il campo del diritto internazionale marittimo - L'alto mare - Il mare territoriale - Spazi marittimi particolari - Le acque interne - Fiumi internazionali - Sottosuolo marino e spazio atmosferico al disopra dell'alto mare - Regime delle navi in alto mare e del mare territoriale.

Tesi 3ª — La polizia del mare e della navigazione - Polizia generale della navigazione in alto mare - Polizie speciali: *a*) pirateria; *b*) tratta degli schiavi; *c*) protezione cavi sottomarini; *d*) polizia della pesca in alto mare.

Tesi 4ª — Lo sfruttamento delle ricchezze del mare e loro protezione - La pesca nei rapporti internazionali - Inquinamento delle acque navigabili.

Tesi 5ª — Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra - La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche - I belligeranti nella guerra marittima - La corsa - Le mine ed i sommergibili - Blocco marittimo - Embargo e angaria - Rappresaglia.

Tesi 6ª — Diritto di preda nella guerra marittima - Concetti generali: rapporti commerciali fra belligeranti e neutrali - Navi soggette a preda - Carattere nemico delle navi e delle merci - Contrabbando di guerra - Assistenza ostile - Visita e cattura - Giudizio delle prede.

Tesi 7ª — Neutralità nella guerra marittima - Concetti generali sulla neutralità - Diritti e doveri dei belligeranti nelle acque neutrali - Internamento delle navi belligeranti.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª — Fonti del diritto amministrativo - Dell'amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato - Accentramento e decentramento - Amministrazione centrale e locale.

Tesi 2ª — L'organizzazione amministrativa - Organi e uffici - Pubblici funzionari e incaricati di pubblico servizio - Funzionari impiegati e salariati - Responsabilità dello Stato per gli atti e fatti dei suoi dipendenti.

Tesi 3ª — Amministrazione centrale dello Stato - Amministrazione attiva - La competenza amministrativa del Presidente della Repubblica - La competenza amministrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri - Competenza e attività del Consiglio dei Ministri - I Ministri - I Ministeri - Cenno sulla loro organizzazione.

Tesi 4ª — Amministrazione consultiva - La funzione consultiva in generale - Il Consiglio di Stato - Ordinamento - Funzioni e suo svolgimento.

Tesi 5ª — Amministrazione di controllo - La funzione di controllo in generale e sue principali distinzioni - Controllo gerarchico - Controllo fuori dei rapporti della gerarchia - La Corte dei conti - Ordinamento - Svolgimento ed effetti del controllo.

Tesi 6ª — Cenno sulle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato - Cenno sulle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti - L'avvocatura generale dello Stato: attribuzioni e funzioni.

Tesi 7ª — Amministrazione locale dello Stato - I singoli uffici ed organi: la Prefettura (il Prefetto, il Consiglio di prefettura, la Giunta provinciale amministrativa). Il Sindaco quale ufficiale del Governo - Altri uffici locali (le Questure, le Intendenze di finanza, i Provveditorati agli studi, i Provveditorati alle opere pubbliche).

Tesi 8ª — L'amministrazione autarchica locale - Le Regioni - La Provincia - Il Comune - Elementi costitutivi - Fini - Organi.

DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª — Nozione di Stato, Società, Nazione, Governo, Genesi dello Stato - Teoria dello Stato legittimo - Forma degli Stati.

Tesi 2ª — La sovranità - Forme di governo - La divisione dei poteri - Il Governo rappresentativo - Il Capo dello Stato.

Tesi 3ª — Il potere legislativo - L'Elettorato - Suffragio universale e suffragio ristretto - Le Camere - Le prerogative parlamentari - Le funzioni delle Camere.

Tesi 4ª — Il potere esecutivo - Composizione - Funzioni - Ordinanze e decreti - Decreti legge.

Tesi 5ª — Il potere giudiziario - L'indipendenza dei giudici.

Tesi 6ª — Le libertà costituzionali.

DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Tesi 1ª — Nozioni e distinzioni del diritto (obiettivo e subiettivo) - Fonti del diritto oggettivo - Interpretazione ed applicazione della legge in generale - Effetti e limiti di efficacia delle norme giuridiche.

Tesi 2ª — Concetto, specie ed elementi del negozio giuridico - Inefficacia del negozio giuridico - La rappresentanza.

Tesi 3ª — I soggetti del diritto: persone fisiche e giuridiche - Inizio e fini dei soggetti di diritto - Capacità giuridica e capacità di agire - Cause modificatrici della capacità - Gli atti di stato civile.

Tesi 4ª — Stato di cittadinanza: acquisto, perdita, riacquisto - Stato di famiglia: parentela, affinità - Sede giuridica della persona - Assenza e dichiarazione di morte presunta - Atti dello stato civile.

Tesi 5ª — La famiglia, la potestà - Gli organi - Matrimonio - Filiazione - Tutela - Curatela - Affiliazione.

Tesi 6ª — Diritti reali - Le cose - La proprietà - Usufrutto, uso e abitazione - Servitù - Enfiteusi e superficie - Pegno ed ipoteca.

Tesi 7ª — Il possesso - Le azioni possessorie - La denunzia di nuove opere e di danno temuto.

Tesi 8ª — Le obbligazioni - Concetto ed elementi - Effetti e garanzie delle obbligazioni - Trasmissione delle obbligazioni - Estinzione delle obbligazioni.

Tesi 9ª — Obbligazioni da contratto - Il contratto: nozione e specie - Elementi del contratto - Effetti.

Tesi 10ª — Le successioni in generale: acquisto e rinunzia della eredità - Successione legittima - Successione testamentaria - Nozione, specie e requisiti del testamento.

Tesi 11ª — Del contratto collettivo di lavoro - Delle società in generale.

Tesi 12ª — Della tutela dei diritti - Nozione del processo civile: cenni generali - Giudizio di cognizione.

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª — Fondamento del diritto di punire - La legge penale - Codice e leggi speciali - La legge penale nel tempo e nello spazio - Estradizione.

Dell'azione penale e civile, del giudice e delle parti nel processo penale.

Tesi 2ª — Dei reati in generale - Classificazione dei reati. Elementi del reato - Concorso di più persone nello stesso reato - Tentativo - Concorso di reati - Imputabilità - Aggravanti e discriminanti - Della recidiva - Degli atti di polizia giudiziaria - Degli atti di istruzione preliminare - Dell'arresto e della custodia preventiva.

Tesi 3ª — Delle pene - Nozioni di pena - Pene principali e accessorie - Concorso di pene - Aggravanti e discriminanti delle pene - Conseguenze penali della condanna - Misure amministrative di sicurezza - Delle sanzioni civili - Cenni sulla istruzione sommaria e formale - Cenni sul giudizio e sulla sentenza.

Tesi 4ª — Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della giustizia; contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti; contro l'ordine pubblico, contro l'incolumità pubblica; contro la fede pubblica.

Cenni sull'esecuzione penale e sull'esecuzione civile in materia penale - Del casellario giudiziario.

Tesi 5ª — Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio - Dell'esecuzione delle misure di sicurezza - Delle rogatorie - Del riconoscimento delle sentenze penali straniere.

ECONOMIA POLITICA E STATISTICA

Tesi 1ª:

a) Concetto e importanza dell'economia politica;

b) Utilità e limitazione dei beni in relazione ai bisogni;

c) Concetto ed importanza della statistica.

Tesi 2ª:

a) Elementi della produzione della ricchezza - Del lavoro - La divisione del lavoro - La libertà del lavoro;

b) Lo scambio dei beni - Teoria della domanda e della offerta;

c) Rivelazione dei dati statistici - Comparabilità dei dati statistici.

Tesi 3ª:

a) Valore: sue cause e sue leggi - Moneta e sistemi monetari;

b) Il credito - Le Banche: loro specie e funzione economica;

c) Metodi statistici - I rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche.

Tesi 4ª:

a) Del salario - Concetto, specie e leggi del salario;

b) La circolazione dei beni - Lo scambio internazionale Libertà di commercio - Mezzi di trasporto;

c) La regolarità dei fenomeni statistici - La legge dei grandi numeri.

Tesi 5ª:

a) Il capitale: concetto, genesi, sue forme e sua importanza;

b) La distribuzione della ricchezza;

c) Statistica demografica - Statistica applicata alla produzione e agli scambi.

GEOGRAFIA

Tesi 1ª:

a) Il sistema solare - La Terra - Sfera celeste e sfera terrestre - Coordinate geografiche;

b) L'Italia - Configurazione fisica - Popolazione - Agricoltura e industria - Le comunicazioni terrestri - Navigazione interna, marittima ed aerea - I principali porti marittimi.

Tesi 2ª:

a) Rotazione diurna della terra - Rivoluzione della terra intorno al sole - Inclinazione e parallelismo dell'asse terrestre - Misura del tempo e fusi orari;

b) L'Europa: caratteristiche fisiche - I fiumi navigabili - Importanza politica ed economica degli Stati europei - I porti marittimi principali.

Tesi 3ª:

a) Rappresentazione cartografica della terra - Scale di riduzione - Varie specie di carte - Principali misure geografiche;

b) L'Asia: caratteristiche fisiche - I monsoni - I fiumi principali - Importanza politica ed economica degli Stati asiatici - I porti marittimi più importanti.

Tesi 4ª:

a) Oceani e mari - Stretti e canali principali e loro funzione economica - I maggiori laghi;

b) L'Africa: lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico - Idrografia - Popolazione - Risorse economiche.

Tesi 5ª:

a) L'uomo e la terra - Le razze umane - Migrazioni;

b) L'America: rilievo orografico, idrografia, clima e vegetazione - Risorse economiche - Comunicazioni e commercio - I principali porti marittimi e fluviali.

Tesi 6ª:

a) Fonti della ricchezza: pesca, caccia, allevamento del bestiame, agricoltura, industria e commercio;

b) L'Oceania: caratteristiche del continente australiano e delle isole - Popolazione - La vita economica.

Modello di domanda su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della Difesa - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici (Marina) - Divisione stato giuridico — ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiedo di essere ammesso al concorso per esami a otto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo delle Capitanerie di porto - ruolo normale di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . . . . del . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliano con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) . . . .

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università o Istituto superiore . . . . nell'anno . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione (5) . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . . . . e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere . . . .

Allego una fotografia in bollo da L. 400 con firma autenticata.

. . . . lì . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(6654)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso per titoli ed esami a quattro posti di ispettore in prova nella carriera direttiva (ruolo tecnico)

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, sull'organizzazione del Ministero della marina mercantile;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 7 dicembre 1960, n. 1541, concernente norme integrative dell'ordinamento del Ministero della marina mercantile e revisione dei relativi ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, con il quale sono stati determinati gli stipendi spettanti al personale statale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a quattro posti di ispettore in prova nella carriera direttiva (ruolo tecnico) del Ministero della marina mercantile.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare esclusivamente i funzionari statali appartenenti a ruoli tecnici, civili e militari, della carriera direttiva ed i liberi professionisti iscritti nell'albo degli ingegneri, in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in ingegneria navale e meccanica;

b) aver compiuto un periodo di almeno 5 anni di appartenenza a ruoli tecnici della carriera direttiva o di iscrizione nell'albo degli ingegneri;

c) età non superiore a 35 anni, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti;

d) cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) buona condotta.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

f) idoneità fisica all'impiego.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e sottoscritte dall'aspirante debbono essere indirizzate al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale, e debbono pervenire al Ministero stesso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Le domande che perverranno, per qualsiasi causa, oltre detto termine non saranno tenute in considerazione.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita.

Coloro che hanno superato il 35° anno di età debbono dichiarare il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) il possesso della laurea in ingegneria navale e meccanica;

3) la categoria, l'appartenenza alla quale gli dà titolo a partecipare al concorso a norma del primo comma del precedente art. 2;

4) il possesso della cittadinanza italiana o il titolo di equiparazione;

5) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) se e quali condanne penali abbia riportato (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) se e quali servizi abbia prestato come impiegato presso pubbliche Amministrazioni, e, in caso affermativo, le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) le prove facoltative di lingue estere che intende sostenere (limitatamente a quelle di cui al successivo art. 5, lettera *B*);

10) il preciso recapito, al quale saranno indirizzate le comunicazioni del Ministero.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda di partecipazione al concorso debbono essere allegati:

1) un certificato rilasciato dalla competente autorità accademica, dal quale risultino il voto riportato nell'esame di laurea in ingegneria navale e meccanica ed i voti conseguiti nei singoli esami nel relativo corso di studi;

2) tutti i titoli e i documenti che si desiderano sottoporre al giudizio della Commissione ai fini della valutazione di merito;

3) un elenco firmato, dei titoli presentati.

I titoli e i documenti di cui ai numeri 1) e 2) del presente articolo sono soggetti all'imposta di bollo.

Art. 5.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

Gli esami comprendono le seguenti prove:

A) prove obbligatorie:

1) tre prove scritte;

2) una prova orale.

B) prove facoltative:

prova scritta e orale, di lingue estere, limitata alle lingue tedesca e inglese.

Le materie su cui vertono le prove e le modalità di svolgimento delle prove stesse sono specificate nel programma annesso al presente decreto.

Art. 6,

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto sarà composta come segue:

un magistrato amministrativo o ordinario, con qualifica non inferiore a consigliere di Stato, o corrispondente, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, membri;

due impiegati della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, o equiparata, membri.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Occorrendo, alla Commissione saranno agregati uno o più membri aggiunti, per le prove di lingue estere.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma, nella sede che sarà tempestivamente indicata.

Il diario delle prove scritte sarà fissato con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della presentazione alla prova.

Art. 8.

I candidati debbono presentarsi alle prove d'esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, ad esclusione di qualsiasi altro:

1) fotografia di data recente, applicata su carta da bollo autenticata dal sindaco o da notaio;

2) carta d'identità personale;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) libretto ferroviario personale, per coloro che siano dipendenti statali;

8) tessera d'iscrizione all'albo.

Art. 9

In sede di valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Per ogni prova facoltativa di lingue estere viene assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di 1. Per l'assegnazione del coefficiente, il candidato deve ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova orale ed il coefficiente per le prove facoltative.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato tutte le prove, debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti necessari per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 11.

La graduatoria di merito tra i concorrenti sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, appartenenti alla categoria dei liberi professionisti di cui al primo comma dell'art. 2 dovranno far pervenire al Ministero della marina mercantile, sotto pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in ingegneria navale e meccanica conseguito nella Repubblica Italiana, o copia di esso autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 6, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

2) estratto dell'atto di nascita. Coloro che fruiscono dell'elevazione del limite massimo di età o dell'esenzione dal limite stesso debbono presentare, altresì, il documento comprovante il diritto al beneficio;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficio sanitario del Comune di residenza, attestante l'idoneità fisica del concorrente al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego.

In detto certificato deve essere indicato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che il concorrente abbia qualche imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego;

7) copia dello stato di servizio militare, per gli ufficiali in congedo o copia del foglio matricolare, per i sottufficiali e i militari di truppa o certificato di esito di leva per i riformati;

8) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati e dai vedovi con prole;

9) certificato comprovante l'iscrizione del candidato nell'albo professionale, la data dell'iscrizione stessa, nonchè la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a di lui carico.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), 8), e 9), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I conorrenti utilmente collocati nella stessa graduatoria, appartenenti a ruoli tecnici, civili e militari della carriera direttiva dell'Amministrazione dello Stato, di cui al primo comma dell'art. 2, possono limitarsi a produrre, entro lo stesso termine e con le stesse modalità, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in ingegneria navale e meccanica conseguito nella Repubblica italiana, o copia di esso autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato medico, di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo redatto nei modi previsti dal n. 6) dell'articolo stesso;

d) copia integrale dello stato di servizio rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, aggiornata a data posteriore a quella di ricevimento della relativa richiesta.

Art. 12.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e debbono essere effettivamente trasmessi al Ministero della marina mercantile.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale.

I documenti che perverranno al Ministero della marina mercantile dopo la scadenza dei termini stabiliti dagli artt. 10 e 11, anche se presentati in tempo agli uffici postali e inoltrati tramite ufficio, non saranno presi in considerazione.

Tuttavia l'Amministrazione può concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova per la durata di sei mesi, con lo stipendio annuo lordo di L. 1.991.650 (ex coeff. 402 stipendio iniziale) e con le competenze accessorie previste dalle vigenti disposizioni.

Ai funzionari statali già in godimento di uno stipendio superiore a quello sopra riportato, sarà attribuito, a norma dell'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio goduto nel ruolo di provenienza e quello suindicato.

Compiuto il periodo di prova, coloro che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, saranno riconosciuti idonei, conseguiranno la nomina in ruolo, nella qualifica di ispettore. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto, da parte degli interessati, ad una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 maggio 1966

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1966
Registro n. 2 *Marina mercantile, foglio n.* 243

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVE SCRITTE

(Durata massima di ogni prova: 8 ore)

1) Architettura navale.
2) Costruzione navale.
3) Prova grafica, vertente su strutture di scafo o di allestimento.

La Commissione esaminatrice potrà consentire per le prove scritte e per la prova grafica, a suo giudizio discrezionale, l'uso di manuali tecnici.

PROVA ORALE

(Durata massima: 1 ora)

La prova orale verte sulle materie che sono oggetto delle prove scritte e grafica e sulle seguenti:

1) Macchine marine.
2) Nozioni sull'organizzazione dei cantieri navali.
3) Nozioni di estimo navale.

Prova facoltativa di lingue estere

PROVA SCRITTA

(Durata massima: 4 ore per ogni lingua)

Traduzione di un brano di prosa dall'italiano nella lingua estera prescelta, da effettuarsi senza aiuto di vocabolario e di grammatica.

PROVA ORALE

(Durata massima: 15 minuti per ogni lingua)

Lettura e traduzione di un brano di rivista tecnica o di prosa di autore moderno - Conversazione con l'esaminatore dalla quale risulti che il candidato è in grado di esprimersi correttamente nella lingua estera.

Roma, addì 11 maggio 1966

Il Ministro: NATALI

(5601)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Nomina della Commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il proprio decreto in data 27 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1966, registro n. 3 Sanità, foglio n. 133, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova (ex coefficiente 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica terapeutica dell'Istituto superiore di sanità;

Viste le domande di partecipazione al concorso ai fini della nomina dei membri aggiunti per le lingue straniere;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse e composta come segue:

Trotta dott. Carmine, consigliere di Stato, presidente;

Di Mattei prof. Pietro, ordinario di Farmacologia (ex coefficiente 1040) nella Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma;

Cerquiglini prof. Sergio, straordinario di Fisiologia umana (ex coefficiente 580) nella Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma;

Chiavarelli prof. Stefano, primo ricercatore (ex coefficiente 670) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica terapeutica dell'Istituto superiore di sanità;

Pocchiari prof. Francesco, ricercatore (ex coefficiente 500) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità;

Vella prof. Giuseppe, docente di lingua inglese nella Facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto;

Mormile prof. Mario, docente di lingua francese nella Facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto.

Sono nominati membri supplenti:

Dordoni prof. Franco, ordinario di Farmacologia e farmacognosia (ex coefficiente 1040) nella Facoltà di farmacia della Università degli studi di Roma;

Longo prof. Vincenzo, primo ricercatore (ex coefficiente 670) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica terapeutica dell'Istituto superiore di sanità;

Gatti prof. Gian Luigi, ricercatore (ex coefficiente 500) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica terapeutica dell'Istituto superiore di sanità.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Nicola Minnaja, consigliere di 1ª classe (ex coefficiente 325) nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto predetto.

La spesa presuntiva di L. 384.000 graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1966 - Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1966

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1966
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 56

(6665)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso per titoli e per esami a quattro posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli Istituti di sperimentazione agraria.

Le prove scritte di esame del concorso per titoli e per esami a quattro posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva degli sperimentatori, indetto con il decreto ministeriale 14 ottobre 1965, avranno luogo in Roma, via Torino n. 45, con inizio alle ore 8,30 nei giorni 18, 19 e 20 ottobre 1966 per la specializzazione in frutticoltura e nei giorni 25, 26 e 27 ottobre 1966 per la specializzazione in selvicoltura.

(6650)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a diciotto posti di vice ufficiale idraulico in prova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del mese di aprile 1966, n. 4, del Ministero dei lavori pubblici pubblica il decreto ministeriale 15 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1966, registro n. 3, foglio n. 4, con il quale si approva la graduatoria generale e si dichiarano i vincitori e gli idonei del concorso pubblico per esami a diciotto posti di vice ufficiale idraulico in prova (carriera di concetto), indetto con decreto ministeriale 6 novembre 1964.

(6693)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso per titoli ed esami a settantatre posti di consigliere di 2ª classe della carriera direttiva del personale tecnico della Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Sul terzo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero PP. TT. n. 22 del 1° agosto 1966, parte 2ª, è pubblicato il decreto ministeriale n. 26651, in data 28 gennaio 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso per titoli ed esami a 73 posti di consigliere di 2ª classe della carriera direttiva del personale tecnico della Azienda di Stato per i servizi telefonici, indetto con decreto ministeriale 22 maggio 1964.

(6601)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per esami a novantacinque posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria di merito dei candidati vincitori e idonei del concorso pubblico per esami a novantacinque posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 29 gennaio 1965, è stata pubblicata a pagina 342 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 4 del 1°-30 aprile 1966.

(6651)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per titoli per la nomina, nella categoria quarta (operai manovali comuni) della pianta organica degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno, a sette posti di manovale comune in prova.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria di merito dei candidati vincitori ed idonei del concorso pubblico per titoli per la nomina, nella categoria quarta (operai manovali comuni) della pianta organica degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno, a sette posti di manovale comune in prova, indetto con decreto ministeriale 25 novembre 1964, è stata pubblicata a pagina 386 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 4 del 1°-30 aprile 1966.

(6669)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria di merito dei candidati vincitori e idonei del concorso pubblico a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1965, è stata pubblicata a pagina 322 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 4 del 1°-30 aprile 1966.

(6652)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per la nomina, nella categoria seconda (operai qualificati) della pianta organica degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno, ad un posto di operaio fabbro in prova.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria di merito dei candidati vincitori ed idonei del concorso pubblico per la nomina, nella categoria seconda (operai qualificati) della pianta organica degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno, ad un posto di operaio fabbro in prova, indetto con decreto ministeriale 25 novembre 1964, è stata pubblicata a pagina 385 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 4 del 1°-30 aprile 1966.

(6666)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per la nomina, nella categoria seconda (operai qualificati) della pianta organica degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno, ad un posto di operaio elettromeccanico in prova.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria di merito dei candidati vincitori ed idonei del concorso pubblico per la nomina, nella categoria seconda (operai qualificati) della pianta organica degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno, ad un posto di operaio elettromeccanico in prova, indetto con decreto ministeriale 25 novembre 1964, è stata pubblicata a pagina 384 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 4 del 1°-30 aprile 1966.

(6667)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per titoli per la nomina, nella categoria terza (operai comuni) della pianta organica degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno, ad un posto di operaio imbianchino in prova.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria di merito dei candidati vincitori ed idonei del concorso pubblico per titoli per la nomina nella categoria terza (operai comuni) della pianta organica degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno, ad un posto di operaio imbianchino in prova, indetto con decreto ministeriale 25 novembre 1964, è stata pubblicata a pagina 271 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 3 del 1°-31 marzo 1965.

(6668)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto che il dott. Luigi Serraiotto, dichiarato vincitore della condotta medica di Sarcedo con decreto n. 5987 del 5 luglio 1966, ha rinunciato;

Visto il proprio decreto n. 5986 in data 5 luglio 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia di Vicenza al 30 novembre 1964;

Visto l'ordine delle preferenze espresso dai candidati;

Visto l'art. 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Mario Sommacal è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Sarcedo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura e del Comune interessato.

Vicenza, addì 9 agosto 1966

Il medico provinciale: CAROLA

(6602)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.